

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../668726/2007

OGGETTO: COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 37 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 37 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Moncalieri, con deliberazione C.C. n. 44/2007 del 05/04/2007, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 049/2007*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 44/2007 di adozione della Variante, finalizzate al riordino complessivo della viabilità nell'ambito comunale S-E con la previsione di nuovi tratti di viabilità e di percorsi ciclabili;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- individuazione delle piste ciclabili esistenti ed in progetto nelle tavole di Piano, mediante adozione di apposito elaborato "C6";
- modifica delle Norme Tecniche di Attuazione:
 - nelle sole aree residenziali collinari "Cr" si ammette la possibilità di realizzare tettoie e bassi fabbricati ad uso autorimessa, addossati al corpo principale dell'edificio;
 - in relazione ai tipi di intervento ammessi per le aree residenziali "Br3*", "Cr2**" e di quelli previsti nella borgata Bauducchi per le aree "Br5", "Cr2";
 - per le aree "Cr4*", sono specificati i tipi di intervento ammessi anche in assenza di S.U.E.; inoltre, la densità territoriale e fondiaria generata sulle aree "Cr4*" potrà essere trasferita sulle aree confinanti classificate "Br4";
 - nell'area produttiva, terziaria e commerciale "Cp1" viene esclusa la possibilità, in fase di S.U.E. di proporre nuove soluzioni viabili difformi da quelle indicate dal P.R.G.C.;
 - viene prevista una normativa specifica (nuovo comma 15 all'art. 31 in materia di strade e fasce di rispetto), ove sono disciplinati gli interventi previsti nel tratto di strada Genova compreso tra l'intersezione in rotatoria "Boffa" e quella in progetto prevista a E di strada Maiole, oggetto di un progetto unitario di riqualificazione ambientale;
- modifiche e adeguamenti alla viabilità negli ambiti territoriali Sanda-Vadò e della borgata Testona, conseguenti a futuri insediamenti commerciali. Tali previsioni, contenute negli "Scenari S1 e S2", formano oggetto di un asserito Progetto Unitario di Coordinamento

(P.U.C.), adottato contestualmente alla Variante in oggetto, in assenza della preventiva approvazione dei criteri comunali di urbanistica commerciale di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 114/98, secondo le procedure stabilite dall'art. 29 comma 3 della D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006;

Alla Variante risultano allegate l'analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e la verifica di conformità con il Piano di Zonizzazione Acustica;

consultati:

- il Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità I;
- il Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 37 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Moncalieri con deliberazione C.C. n. 44/2007 del 05/04/2007, le seguenti **osservazioni**:

- a) in merito alle modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 28-3-2 (per le aree "Cr2**" sono ammessi interventi di nuovo impianto anche in assenza di S.U.E.) e all'art. 28-3-4 (la densità territoriale e fondiaria generata sulle aree "Cr4*" potrà essere trasferita sulle aree confinanti classificate "Br4"; sono ammessi interventi di nuovo impianto anche in assenza di S.U.E.): si consiglia di valutare in modo approfondito la portata delle modifiche introdotte, che potrebbero affermare modalità attuative in contrasto con alcuni principi informativi del P.R.G.C. vigente (la previsione di S.U.E. per interventi di nuovo impianto o il divieto di trasferire capacità edificatorie), che produrrebbero effetti non coerenti con le finalità della Variante parziale adottata;
- b) pur valutando positivamente l'inserimento nelle tavole di Piano dei percorsi ciclabili esistenti e in progetto, si precisa che le modifiche e adeguamenti alla viabilità negli ambiti territoriali Sanda-Vadò e della borgata Testona, conseguenti a futuri insediamenti commerciali ("*Scenari S1 e S2*"), potrebbero costituire ulteriori elementi di criticità, aggiuntivi a quelli già riscontrati e oggetto di studio; per quanto attiene agli aspetti relativi alle possibili ricadute negative di nuove previsioni urbanistiche (anche solo

- normative) sulla viabilità, si consiglia vivamente di consultare preventivamente il competente Servizio Programmazione Viabilità della Provincia;
- c) in merito al Progetto Unitario di Coordinamento (P.U.C.), connesso a varie ipotesi di nuove localizzazioni commerciali, si chiarisce che non è possibile valutarne i contenuti perché trasmesso irrisultantemente, in assenza dell'approvazione dei criteri di urbanistica commerciale di cui alla D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006 e con modalità procedurali non conformi agli artt. 14, 26 e 29: in sede di approvazione, si suggerisce di stralciare dai contenuti della Variante il suddetto P.U.C. e di assolvere le procedure stabilite dalla citata D.C.R. n. 59-10831/06, che prevedono iter procedurali distinti e separati per gli "*Addensamenti A5*" e per le "*Localizzazioni L2*" (già "*L3*" o ampliamenti delle stesse) e che stabiliscono le nuove competenze della Provincia in materia. Si precisa, infine, che la deliberazione della Giunta Provinciale n. 624-605905/2007 del 05/06/2007, di pronuncia di compatibilità della Variante con il P.T.C., non costituisce parere circa i contenuti del citato P.U.C.;
- d) gli elaborati tecnici allegati alla Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. In particolare, non risultano essere state allegate o rappresentate negli elaborati tecnici la normativa e le tavole della citata Variante n. 15 di adeguamento al P.A.I., vigente dal 15/02/2007: si suggerisce di integrare in tal senso gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante;
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Moncalieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,